Convenzione

TRA

Il **Comitato Italiano Paralimpico (CIP)**, con sede in Roma, Via Flaminia Nuova n. 830, Partita IVA/C.F. 14649011005, rappresentato da Marco Giunio De Sanctis, in qualità di Presidente, munito dei necessari poteri, giusta delibera di Giunta Nazionale n. 218 del 19.6.2026, d'ora innanzi CIP

E

Il **Centro Sportivo Educativo Nazionale APS,** di seguito Organismo Sportivo, denominato CSEN, con sede in Roma, Via L. Bodio n. 57, CODICE FISCALE: 80192090589, PARTITA IVA: 03562281000, rappresentato da Francesco Proietti, in qualità di Presidente, d'ora innanzi Organismo Sportivo CSEN APS,

di seguito congiuntamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- il CIP è titolare della gestione del Centro di Preparazione Paralimpica (CPP) in ossequio all'accordo tra CIP e Comune di Roma;
- il CPP rappresenta un'infrastruttura strategica per lo sviluppo dell'attività paralimpica e la promozione dello sport inclusivo;
- il CPP rappresenta una risorsa per le attività sportive di quartiere;
- con Delibera della Giunta Nazionale n. 92 del 28/10/2025 è stato introdotto un modello di accesso regolato al CPP;
- tale modello consente lo svolgimento di attività sportive anche da parte di soggetti normodotati, esclusivamente tramite organismi riconosciuti dal CIP e/o dal CONI;
- permane la priorità assoluta delle attività paralimpiche e istituzionali;
- il CIP intende avvalersi dello strumento del convenzionamento con Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva per disciplinare l'accesso e il tesseramento.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina, nel rispetto della distinzione tra competenze del CIP e dell'Organismo Sportivo CSEN APS:

- le modalità di accesso al CPP;
- lo svolgimento delle attività sportive;
- il tesseramento dei partecipanti;
- il sistema di controllo dei requisiti di accesso e la ripartizione delle responsabilità tra le Parti;
- i flussi informativi funzionali alla partecipazione alle attività.

Art. 2 – Modello organizzativo

Le Parti convengono che il modello si fonda sulla netta distinzione tra:

- **Tesseramento sportivo**, di esclusiva competenza dell'Organismo Sportivo CSEN APS;
- **Organizzazione e gestione delle attività**, di esclusiva competenza del CIP;
- **Organizzazione di** attività, eventi formativi e/o sportivi a cura del CSEN APS previo accordo ed autorizzazione da parte del CIP.

Il CIP opera quale soggetto organizzatore diretto delle attività, anche nei confronti di utenti privati.

L' Organismo Sportivo CSEN APS opera quale soggetto organizzatore di attività, eventi formativi e/o sportivi previo accordo ed autorizzazione da parte del CIP.

Resta espressamente inteso che:

- il rapporto di tesseramento intercorre esclusivamente tra l'utente e l'Organismo Sportivo CSEN APS;
- l'Organismo Sportivo CSEN APS è l'unico responsabile degli obblighi connessi al tesseramento, inclusi quelli assicurativi e sanitari;
- la distinzione tra i rispettivi ambiti di competenza rileva ai fini dell'individuazione delle responsabilità civili e amministrative.

Art. 3 – Gestione delle attività

Le attività presso il CPP sono organizzate, gestite e coordinate direttamente dal CIP, che ne assume la direzione operativa sotto il profilo logistico, funzionale e organizzativo, eccettuate le iniziative poste in essere dall'Organismo Sportivo CSEN APS di attività, eventi formativi e/o sportivi previo accordo ed autorizzazione da parte del CIP.

Il CIP definisce:

- tipologia delle attività;
- calendari e orari;
- modalità di iscrizione;
- tariffe
- numero dei partecipanti;

Il CIP può ammettere direttamente utenti privati secondo modalità e condizioni stabilite autonomamente.

Resta esclusa la possibilità per l'Organismo Sportivo CSEN APS di organizzare autonomamente attività presso il CPP, salvo autorizzazione scritta del CIP.

Le attività si svolgono nel rispetto del regolamento interno del CPP.

Il CIP può sospendere o limitare l'accesso agli impianti per esigenze organizzative, motivi di sicurezza o tutela delle proprie finalità istituzionali (raduni, eventi nazionali/internazionali, lavori/manutenzioni, provvedimenti autorizzativi/corsi ecc.).

Art. 4 – Tesseramento

L' L' Organismo Sportivo CSEN APS convenzionato si impegna a provvedere al tesseramento di tutti i partecipanti alle attività sportive svolte presso gli impianti sportivi del CPP (pista di atletica, piscina, campi da tennis, campi di calcetto e calcio non vedenti, palestra/sala pesi attrezzata), includendo quest'ultimo quale sede di svolgimento delle attività dei propri tesserati diretti e dei propri affiliati. Il partecipante prima dell'arrivo agli impianti sportivi dovrà:

1) essere in possesso di tesseramento CSEN in corso di validità, per tramite di una società affiliata al medesimo Organismo Sportivo;
2) il tesseramento all'Organismo Sportivo CSEN APS di cui al precedente punto 1 avverrà attraverso la società CSEN ROMA SPORT SSDaRL, codice fiscale/partita IVA 17866351004, avente sede legale in Roma, via Edoardo D'Onofrio n. 202, regolarmente iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche detenuto dal dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la piattaforma telematica CONCEPT, in modo autonomo; il tesserato stesso pagherà con carta di credito o bancomat alla stessa Società Sportiva, inviando il certificato medico attestante l'idoneità alla pratica sportiva richiesto dalle vigenti normative all'indirizzo email comunicazione@csenroma.it.

Il CPP si impegna a verificare se il partecipante ha la tessera valida.

Il tesseramento costituisce requisito essenziale e obbligatorio ai fini della partecipazione alle attività sportive organizzate presso il CPP.

Il rapporto di tesseramento intercorre esclusivamente tra il partecipante e l'Organismo Sportivo, CSEN APS restando il CPP estraneo a tale rapporto sotto il profilo giuridico, amministrativo ed economico.

L'Organismo Sportivo CSEN APS determina autonomamente il costo del tesseramento che, nel caso specifico è previsto in euro 10.00 ed è comprensivo sia delle coperture assicurative cosiddette BASE (copertura obbligatoria richiesta dalle normative vigenti ex L. 289/2002) ed anche della INTEGRATIVA A, di cui al documento denominato Allegato 1 alla presente convenzione.

L'Organismo Sportivo CSEN APS garantisce, sotto la propria responsabilità, la validità del tesseramento, nonché la copertura assicurativa dei partecipanti, in conformità alla normativa vigente e ai regolamenti applicabili.

Resta altresì a carico dell'Organismo Sportivo CSEN APS l'obbligo di verificare che i partecipanti siano in possesso di idonea certificazione medica concertata con il Cip in base al tipo di attività sportiva svolta (vedi precedente punto 2).

A tal fine, l'Organismo Sportivo CSEN APS si impegna a verificare e conservare la relativa documentazione.

Il CIP non effettua verifiche di merito sulla documentazione sanitaria, assicurativa o di tesseramento e non assume responsabilità al riguardo. Il possesso, la validità, il rinnovo e la conservazione della

certificazione medica costituiscono obblighi esclusivi dell'Organismo Sportivo CSEN APS, che ne risponde direttamente nei confronti degli interessati e delle competenti Autorità.

Rimane di pertinenza del CPP l'obbligo, ai sensi dell'articolo 42, ultimo comma, del decreto legislativo n. 36/2021, di assicurare la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D) nell'ambito di qualunque attività sportiva posta in essere dal CPP nei confronti dei tesserati dell'Organismo Sportivo CSEN APS.

Art. 5 – Modalità di tesseramento

Il tesseramento degli utenti è gestito direttamente dall'Organismo Sportivo CSEN APS, secondo le modalità da esso previste.
L'Organismo Sportivo si impegna a trasmettere al CIP, con modalità concordate, l'elenco aggiornato dei partecipanti abilitati, attestando sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti previsti. Il CIP consente l'accesso alle attività sulla base degli elenchi ricevuti e della registrazione degli utenti. L'accesso agli impianti è subordinato alla presenza del nominativo negli elenchi trasmessi ovvero, per gli utenti ammessi direttamente dal CIP, al rispetto delle condizioni di accesso stabilite da quest'ultimo. Il CIP non è tenuto a effettuare verifiche sostanziali sulla documentazione dei partecipanti. Il CIP può effettuare controlli a campione, senza che ciò comporti assunzione di obblighi di verifica sistematica.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali degli utenti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte opera quale titolare autonomo per i trattamenti di propria competenza.

In particolare:

- il CIP tratta i dati per finalità connesse alla gestione del CPP, all'organizzazione delle attività, alla sicurezza e alla gestione degli accessi;
- l'Organismo Sportivo CSEN APS tratta i dati per finalità connesse al tesseramento.

Qualora il CIP raccolga dati per conto dell'Organismo Sportivo, esso opera quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Le Parti disciplinano i flussi informativi mediante accordo scritto e si impegnano a adottare misure tecniche e organizzative adeguate.

Art. 7 – Rapporti economici

- Le quote di partecipazione alle attività sono:
  - definite dal CIP;
  - incassate direttamente dal CIP;
- tali quote si riferiscono esclusivamente ai servizi erogati presso il CPP;

- restano esclusi i costi di tesseramento, che spettano all'Organismo Sportivo CSEN APS;
- l'Organismo Sportivo CSEN APS non può richiedere ulteriori corrispettivi per attività svolte presso il CPP, salvo accordi specifici.

Art. 8– Obblighi dell'Organismo Sportivo

L'Organismo Sportivo si impegna a:

- garantire il tesseramento e la copertura assicurativa per le attività sportive svolte presso il CPP;
- assicurare la correttezza amministrativa dei tesseramenti;
- collaborare con il CIP per la promozione delle attività;
- rispettare i valori del movimento paralimpico;
- verificare il possesso della certificazione medica;
- comunicare al CIP, in tempo reale, l'elenco dei partecipanti abilitati e provvedere al suo costante aggiornamento nel corso della stagione;
- assicurare la trasmissione del regolamento del CPP ai propri tesserati;
- collaborare nella gestione di eventuali criticità.

L'Organismo Sportivo assume ogni responsabilità per eventuali violazioni imputabili ai propri tesserati legate esclusivamente al tesseramento, all'assicurazione ed alla certificazione medica obbligatoria.

Art. 9– Obblighi del CIP

Il CIP si impegna a:

- gestire e organizzare le attività;
- garantire la disponibilità degli spazi;
- coordinare l'accesso al CPP;
- assicurare il corretto svolgimento delle attività;
- gestire i flussi di iscrizione e partecipazione.

Art. 10 – Accesso al CPP

L'accesso è regolato dal CIP ed è subordinato:

- al rispetto del regolamento interno;
- al dover dare priorità alle attività paralimpiche e istituzionali;
- alla destinazione degli spazi secondo la programmazione del CIP;
- alla registrazione degli utenti;
- alla presenza negli elenchi trasmessi dall'Organismo Sportivo o al rispetto delle condizioni stabilite per gli utenti non tesserati.

Art. 11 – Comunicazione

Le attività possono essere oggetto di comunicazione congiunta.

L'uso dei loghi è subordinato ad autorizzazione e non deve generare confusione circa i ruoli delle Parti.

Art. 12 – Immagini

L'Organismo Sportivo CSEN APS dichiara e garantisce che tutti i partecipanti alle attività svolte presso il CPP saranno previamente informati della possibile realizzazione e diffusione di immagini e riprese audiovisive per finalità istituzionali e promozionali del CIP e che, ove necessario, sono state raccolte le relative autorizzazioni. Il CIP potrà fare affidamento su tale dichiarazione senza essere tenuto ad effettuare ulteriori verifiche.

Art. 13 – Durata

Durata: 15.10.2026 – 31.12.2028
Decorrenza: 15.10.2026
Rinnovo: previo accordo tra le Parti

Art. 14 – Monitoraggio

Le Parti effettuano verifiche periodiche su:

- andamento attività;
- partecipazione;
- sostenibilità economica e organizzativa.

Art. 15 – Manleva

L'Organismo Sportivo CSEN APS si impegna a manlevare e tenere indenne il CIP da qualsiasi responsabilità, pretesa, danno, costo o richiesta derivante da:

- irregolarità nei tesseramenti;
- assenza di certificazione medica;
- carenze assicurative;
- comportamenti dei propri tesserati, tecnici o collaboratori, esclusivamente nel caso di organizzazione di attività, eventi formativi e/o sportivi a cura del CSEN APS, previo accordo ed autorizzazione da parte del CIP.

Art. 16 – Recesso e Risoluzione

Ciascuna Parte può recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata A/R, con un preavviso di almeno 30 giorni prima dell'inizio della stagione sportiva successiva stabilita dall'Organismo Sportivo.

Il CIP si riserva, altresì, la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione, con preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo PEC o raccomandata A/R, per sopravvenute esigenze organizzative, istituzionali o programmatiche, senza obbligo di motivazione e senza che ciò comporti alcun diritto a indennizzi, risarcimenti o compensi in favore dell'Organismo Sportivo CSEN APS.

La presente Convenzione potrà essere risolta nei seguenti casi:

a) inadempimento degli obblighi relativi ai requisiti dei partecipanti, inclusi tesseramento, certificazione medica e copertura assicurativa;

b) violazione delle finalità istituzionali del CIP o dei valori del movimento paralimpico;

c) mancata trasmissione degli elenchi dei partecipanti;

d) violazioni in materia di sicurezza ovvero comportamenti idonei a esporre il CIP o il CSEN APS a rischi per la sicurezza degli utenti;

e) comportamenti dei tesserati, tecnici o collaboratori dell'Organismo Sportivo idonei a generare responsabilità, danni o pregiudizi per il CIP, anche sotto il profilo reputazionale, esclusivamente nel caso di organizzazione di attività, eventi formativi e/o sportivi a cura del CSEN APS, previo accordo ed autorizzazione da parte del CIP.

f) perdita dei requisiti richiesti dall'ordinamento sportivo ai fini del riconoscimento dell'Organismo Sportivo;

g) violazione dell'obbligo di manleva previsto dalla presente Convenzione.

La risoluzione produce effetti dalla ricezione della relativa comunicazione scritta trasmessa dal CIP mediante PEC o raccomandata A/R, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti

Art. 17– Disposizioni finali

Per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente e ai regolamenti CIP.

Comitato Italiano Paralimpico
Il Presidente
Marco Giunio De Sanctis

Centro Sportivo Educativo Nazionale
Il Presidente
Francesco Proietti